

**ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN
MODALITÀ “LAVORO AGILE”**

Tra il Sig. Adriano Cappellini , dirigente scolastico dell’istituto Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma e il Sig. _____, in servizio presso detto istituto, d’ora in poi denominato “dipendente”,

visto l’art. 18 e ss. L. n. 81/2017,

vista la Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione,

vista la Circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione,

vista la nota MI prot. 278 del 6.03.2020,

visto l’art. 2 lett. r) del DPCM 8.03.2020,

vista la richiesta avanzata dal dipendente di poter partecipare alla modalità lavorativa denominata “lavoro agile” comprensiva della dichiarazione di possedere l’idonea strumentazione tecnologica ed il numero telefonico per la reperibilità,

si conviene quanto segue:

1) La prestazione lavorativa del dipendente potrà essere espletata fino al 04/04/2020, salvo eventuali proroghe, per un massimo di 36 ore settimanali da svolgersi dal lunedì al venerdì per massimo 7,12 ore giornaliere, a decorrere dal 16/03/2020, presso l’abitazione del dipendente ubicata a _____ in via _____, n. .

Comportando tale modalità unicamente una diversa ed eccezionale modalità di svolgimento della normale attività lavorativa, al termine di tale periodo verrà ripristinata – senza necessità di alcuna comunicazione preventiva – l’ordinaria modalità della prestazione di lavoro.

Naturalmente ciò non potrà comportare il riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero qualsivoglia altra indennità comunque connessa alla sua nuova temporanea allocazione (quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: indennità di missione, indennità di trasferta, reperibilità comunque denominate).

2) Per i compiti da svolgere durante le giornate di cui al punto precedente si richiama il P.A.vigente

3) Nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) il dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente la circostanza al dirigente scolastico.

4) Considerato che il “lavoro agile” potrà essere realizzato e mantenuto solo quando e finché tale modalità lavorativa consenta il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione

e di risultati che si sarebbero conseguiti presso la sede aziendale, l'istituzione scolastica si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, con preavviso di un giorno, allorchè si rilevi l'inesatta esecuzione delle prestazioni assegnate o, anche per causa non dipendente dal lavoratore, l'istituzione scolastica rilevi l'impossibilità di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni.

5) La prestazione lavorativa nelle giornate ulteriori rispetto a quelle in modalità "lavoro agile" dovrà essere effettuata presso l'abituale sede di lavoro.

6) Eventuali costi sostenuti dal lavoratore per l'esecuzione delle prestazioni in modalità di "lavoro agile", direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ec.), non saranno rimborsati dall'istituzione scolastica.

7) Nel corso del periodo durante il quale la prestazione lavorativa viene svolta con la modalità del "lavoro agile" il rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa in vigore per il personale che presti la propria attività con la modalità tradizionale.

8) Il dipendente è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della Sua prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.

Inoltre, in qualità di incaricato del trattamento dei dati personali, il dipendente, dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza contenute nella informativa. In particolare, con riferimento alle modalità del "lavoro agile", si richiama l'attenzione sui seguenti punti di cui alle citate istruzioni:

- dovere di porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti presso l'abitazione;
- dovere di procedere a bloccare l'elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo;
- alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio che il dipendente conservi e tuteli i documenti eventualmente stampati, riponendoli in armadi, cassetti o altri contenitori muniti di serratura.

Si allega al presente accordo l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (predisposta dall'INAIL).

Il dirigente scolastico Adriano Cappellini

(firmato digitalmente)

Firma del dipendente _____